

Articolo 23 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, limitatamente nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 60%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza/il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: riduzione del 60%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 60%;
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi: riduzione in misura proporzionale al numero dei giorni di effettiva chiusura, fino ad un massimo del 60%;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo, utilizzati come abitazione principale del soggetto passivo, con apposita annotazione di ruralità negli atti catastali come previsto dalla normativa vigente in materia di IMU: riduzione del 20%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta nel territorio comunale e comunque in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Al fine di fruire della riduzione, il soggetto passivo ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, unitamente con la richiesta di applicazione della riduzione.

4. Tutte le riduzioni del tributo, previste dalla normativa nazionale che non necessitano di loro adozione in sede regolamentare, sono stabilite e disciplinate nei termini e modalità dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento.

Articolo 24 – Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa della TARI. E' altresì prevista la riduzione del 20% della quota variabile della tariffa in favore delle utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio così come definito dall'art. 183, comma 1, lett. e) del D.lgs. 152/2006.
1. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di presentazione di apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o mediante l'apposito contenitore.
2. La predetta istanza ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva pratica di compostaggio. La riduzione di cui sopra cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze non domestiche che a seguito di specifici progetti effettuano il compostaggio di comunità e possiedono i requisiti richiesti dalla normativa vigente, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa della TARI, da calcolarsi a consuntivo in base ai costi di raccolta e smaltimento del rifiuto organico. La riduzione fruibile è in ogni caso non superiore al 10% della quota variabile della tariffa della TARI. Per ottenere la riduzione gli interessati sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la produzione di compost di qualità, da utilizzare per le aree verdi e orti presenti presso l'utenza, nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo.
4. Per le utenze che provvedono all'esposizione dei contenitori per le raccolte differenziate sul fronte strada comunale e riposizionamento all'interno dell'area privata dopo la raccolta, secondo quanto disposto dall'art. 12 del vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa della TARI, in quanto sistema incentivante per una raccolta differenziata quantitativamente maggiore e qualitativamente più corretta per il riciclaggio di alta qualità, in base al principio di

responsabilizzazione del cittadino, oltre che in ragione dei risparmi derivanti per le operazioni di raccolta. Per le utenze condominiali la suddetta riduzione sarà riconosciuta in favore dei singoli soggetti passivi facenti parte del condominio.

5. La riduzione di cui al comma precedente compete a richiesta dell'interessato che presenta apposita istanza e decorre dalla data di presentazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Predetta riduzione cessa comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Articolo 26 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.